

7696



TRIBUNALE DI RAGUSA
Presidenza

Ragusa prot. 397/0

del 31/01/2025

Al Procuratore della Repubblica

Al Presidente della Sezione Penale

Al Magistrato Coordinatore dell'Ufficio GIP\GUP

Al Mag.Rif. per il Settore Penale

Ai Magistrati ordinari ed onorari addetti al settore penale

Alla Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al Dirigente del Settore Penale Dibattimentale e dell'Ufficio GIP\GUP
SEDE

Al Dirigente del CISIA
Di PALERMO

Oggetto: perdurante malfunzionamento del sistema informatico PPT – proroga autorizzazione al deposito degli atti con modalità non telematiche – art. 175 bis, comma 4, c.p.p.

Il presidente del Tribunale, Francesco Paolo Pitarresi;
premesse che, in data 01.01.2025, è divenuto operativo l'obbligo generalizzato del deposito telematico degli atti del procedimento penale, ex D.M. 27.12.2024 n. 206;
premesse che era stata ricevuta da questa presidenza segnalazione dei dottori Vincenzo Ignaccolo, Ivano Infarinato e Gaetano Dimartino (magistrati ordinari, rispettivamente addetti al settore Penale Dibattimentale ed all'Ufficio GIP\GUP) circa



la documentata impossibilità di effettuare il deposito di atti processuali mediante APP; premesso che lo scrivente riteneva integrata una situazione generalizzata di “malfunzionamento del sistema”, sia con riferimento alla fase GIP\GUP che a quella dibattimentale, ex art. 175 bis, comma 4, c.p.p.;

premessi che, stante la necessità di emanare le necessarie disposizioni finalizzate a garantire la continuità ed effettività dell’attività giurisdizionale ed il rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, questo presidente, con provvedimento reso il 03.01.2025 autorizzava, sino al 31.01.2025, i magistrati a redigere i provvedimenti in forma analogica, provvedendo al loro deposito in modalità non telematica;

considerata la permanenza delle condizioni che avevano necessitato l’adozione delle misure di cui sopra;

ritenuto, invero, che, pur dandosi atto dei numerosi, meritori interventi *in fieri* volti a garantire la funzionalità di APP - che hanno ridotto, ma non eliminato, le cause del malfunzionamento del sistema informatico che dovrebbe supportare l’avvio del Processo Penale Telematico - il sistema suddetto continua a rivelarsi, per certi versi, di letargica lentezza e, per altri, inaccessibile e/o inaffidabile;

ritenuto che, nelle more, in sede di formale segnalazione – prima – e di incontro formale presso questa presidenza, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa ha lamentato, tra l’altro, come fosse di fatto inibito ai difensori di presentare, nel corso delle indagini preliminari, domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - con le derivate conseguenze in materia di diritto alla difesa – nei casi in cui il *dossier* non aveva ancora assunto un R.G.GIP; e come, in caso di nomina, anche correttamente comunicata, di nuovo difensore dopo la emissione della sentenza di primo grado, il sistema non accettasse l’appello da costui proposto;

ritenuto, ancora, che il MagRif per il settore penale, dottore Gaetano Dimartino, ha presentato, in data 30.01.2025, relazione – che si allega alla presente e che lo scrivente fa propria - sulle innumerevoli criticità riscontrate nell’utilizzo dell’applicativo *de quo*;

ritenuto, del resto, che anche questo Giudice, coassegnato al settore penale, malgrado ne abbia fatto esplicita istanza\segnalazione, solo in data odierna ha ottenuto l’accesso ad APP;

ritenuto, infine, che durante il *webinar* tematico tenutosi di recente è risultato come le segnalate problematiche siano state riscontrate in numerosi Uffici giudiziari, che

JM

avevano già emesso provvedimento ex art. 175 bis c.p.p., con valenza sino al 31.03.2025;

ritenuto, pertanto, che va apprezzata la perdurante presenza delle condizioni di malfunzionamento ex art. 175 bis c.p.p., che consente la proroga del provvedimento già reso, sino alla data del 31 marzo 2025 (o prima, ove dovesse pervenire attestazione relativa alla risoluzione completa della segnalata problematica);

ritenuto, invero, che deve garantirsi la continuità ed effettività dell'accesso del Cittadino ad una Giurisdizione che deve contenere la propria risposta entro quei termini di "ragionevole durata" - la cui *governance* si appartiene in via esclusiva al titolare della potestà - e che riceve sicuramente un *vulnus* dalle criticità rilevate e, soprattutto, dal rischio di "perdita" di atti processuali e dai tempi abnormi di elaborazione degli input;

ritenuto, di contro, che con il presente provvedimento non si vuole certo autorizzare il Giudice (e, come si argomenterà nel prosieguo, alle altre parti "interessate") a continuare ad operare, incurante delle prescrizioni normative e regolamentari, nella dimensione "cartacea", giacchè il futuro - *rectius*, il presente - dell'esercizio della funzione giurisdizionale penale - così come validamente sperimentato nel ramo civile - è l'uso degli strumenti telematici, quali irrinunciabili mezzi di efficientamento del lavoro del giudice e di semplificazione dell'accesso al Servizio Giustizia da parte degli Avvocati e del Cittadino;

ritenuto, allora, che se il singolo giudice, monocratico o collegiale, in forza del presente provvedimento è autorizzato a confezionare e depositare gli atti in regime di "doppio binario", ciò non lo esime, comunque, dal tentare, in primo luogo, di provvedere al deposito digitale e, riscontrata la impossibilità e/o difficoltà di accesso (difficoltà che risulta integrata anche dall'abnorme dilatazione dei tempi imposti dal sistema, come si è già accennato incompatibili con la ragionevole durata del processo), dall'onere di dare segnalazione del malfunzionamento, sì da consentire l'elaborazione della opportuna *patch*;

ritenuto, infine, con riferimento alle criticità segnalate dagli esercenti la Professione Forense, che, per arrivarsi ad una soluzione conforme al dettato normativo, deve prendersi le mosse dal testo dell'art. 175 bis c.p.p., il quale fa più d'un riferimento ai "soggetti interessati" dagli oneri di comunicazione del provvedimento, tra i quali non possono non essere ricompresi gli Avvocati;

di

ritenuto che tale convincimento appare corroborato dal disposto dell'ultima alinea dell'articolo in oggetto, che prevede testualmente: "Se, nel periodo di malfunzionamento certificato ai sensi dei commi 1 e 2 o accertato ai sensi del comma 4, scade un termine previsto a pena di decadenza, il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine quando provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3. Si applicano, in tal caso, le disposizioni dell'articolo 175";

ritenuto, in buona sostanza, che, emesso dal dirigente dell'Ufficio Giudiziario il provvedimento di cui al comma 4, solo se "il pubblico ministero, le parti private e i difensori ... provino di essersi trovati, per caso fortuito o forza maggiore, nell'impossibilità di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3" possono fruire della "speciale" causa di "restituzione nel termine" prevista dalla norma, con ciò lasciandosi chiaramente intendere che, nel dichiarato malfunzionamento del sistema, è data alle parti, pubblica e privata, ed ai difensori facoltà di "di redigere o depositare tempestivamente l'atto ai sensi del comma 3";

ritenuto, tuttavia, che tale facoltà presuppone l'accertata impossibilità e/o inaffidabilità del deposito telematico (evenienza che deve ritenersi comprovata nei due specifici casi oggetto di confronto con la Classe Forense Iblea);

ritenuto, allora, che va data opportuna disposizione alle Cancellerie, di accettare, in vigore del provvedimento ex art. 175 bis c.p.p., i depositi "cartacei" delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in fase di indagini preliminari, quando il fascicolo non abbia ancora acquisito il numero di R.G.Gip; nonché degli appelli presentati da difensore nominato successivamente alla pronuncia del dispositivo di I grado; o, infine, gli atti che il singolo difensore dimostrerà, con idonea documentazione, di non aver potuto depositare in via telematica per malfunzionamento specifico del

dy

sistema;

P.Q.M.

Dispone, sino al 31.03.2025 (o sino al momento più breve in cui dovesse essere certificata la risoluzione completa della segnalata problematica), che, nei termini e con gli oneri di costante verifica cui in parte motiva, i magistrati addetti alle funzioni penali possano redigere i provvedimenti in forma analogica, provvedendo al loro deposito in modalità non telematica.

Dispone, per lo stesso periodo, che le Cancellerie interessate acquisiscano gli atti presentati dalle parti e dai difensori nei termini di cui in parte motiva.

Si comunichi.

Il dirigente dell'Ufficio Giudiziario

Francesco Paolo Pitarresi

)